

COMETA

Nato da un accordo tra Org. Sindacali e Imprenditori, è un Fondo di Pensione Complementare "chiuso", cioè esclusivo per i dipendenti di aziende che applicano il CCNL di Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom, Uilm e Fismic, oltre ai lavoratori del settore Orafo-Argentiero.

ADESIONE

Per iscriversi bisogna compilare il modulo di iscrizione, che va consegnato in azienda. L'adesione del lavoratore è volontaria. L'iscrizione costa 5,16 Euro al lavoratore (che vengono trattenuti direttamente in busta paga), e 5,16 Euro all'azienda.

Per aderire un lavoratore appena assunto deve aver concluso il periodo di prova. Anche i lavoratori con contratti a termine (di qualsiasi durata) hanno diritto ad iscriversi al fondo pensione complementare. (Sono esclusi solo i lavoratori interinali, perché dipendono dalla società di somministrazione del lavoro a termine).

Ci sono 4 finestre per l'iscrizione: aprile, luglio, ottobre, gennaio. Chi si iscrive entro febbraio, ha la prima trattenuta in aprile, entro maggio in luglio, entro agosto in ottobre, entro novembre in gennaio.

CONTRIBUZIONE

1) Il lavoratore versa, direttamente in busta paga, a scelta:

- 1,20% (calcolato su paga base-contingenza-edr)
- 1,24% (calcolato su paga utile al TFR)
- 2% (calcolato su paga utile al TFR)
- 3% (calcolato su paga utile al TFR)
- 4% (calcolato su paga utile al TFR)

e una parte del proprio TFR, che viene versato dall'azienda al fondo.

Con la nuova legge 252, il versamento del lavoratore, oltre la quota minima dell'1,2%, è libero, anche oltre il 4%. Ci sono due finestre utili per variare la propria percentuale contributiva: entro novembre ed entro maggio (utilizzando l'apposito modulo che trova sul sito www.cometafondo.it).

Se il lavoratore ha iniziato la sua prima occupazione prima del 28 aprile 1993, l'azienda versa il 40% del TFR che matura dall'iscrizione a Cometa in poi. Il lavoratore da gennaio 2007 può scegliere se vuole versare tutto il TFR al fondo.

Se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 28/04/93, l'azienda versa tutto il TFR che matura dall'iscrizione a Cometa in poi.

2) L'azienda versa

- 1,20% (calcolato su paga base-contingenza-edr).

La quota a carico del lavoratore (così come quella a carico dell'azienda è esentasse), viene detratta dall'imponibile fiscale, fino ad un massimo deducibile di 5164,57 Euro/anno.

COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione, essendo Cometa un organismo senza fini di lucro, sono contenuti al di sotto dell'1% di percentuale sul patrimonio, nettamente inferiori a quelli dei fondi aperti. Nel 2005 e 2006 le spese sono state fissate, con voto assembleare, a 20 euro/anno.

ANTICIPAZIONI

Dopo 8 anni di contribuzione continuativa l'associato può chiedere l'anticipo fino al 75% del capitale accantonato (TFR, contributi e rendimenti) per far fronte a spese particolari (tipo acquisto e manutenzione prima casa, come per l'anticipo del TFR). Questa anticipazione è tassata al 23%.

L'aderente può chiedere, anche prima degli 8 anni, l'anticipazione (max. 75%) per spese mediche per tutti i **casi certificati come rientranti in gravissime situazioni sanitarie dal medico curante o dalla ASL. Poiché la legge parla di gravissime e straordinarie situazioni sanitarie, è necessario che venga compilato il modulo AS2 (e non il normale modulo che l'ASL in casi analoghi compila).**

Questa anticipazione è tassata al 15%, dedotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente i 15 anni (fino a una percentuale minima di tassazione del 9%) **solo per i contributi versati dopo il 1/1/2007.**

Inoltre, l'aderente può chiedere, dopo 8 anni di versamento al fondo, una anticipazione senza motivo specificato, del 30% (ripetibile fino a raggiungimento del 75% massimo anticipabile). (Questa anticipazione è tassata al 23%, e può essere inviata tramite fax al n. 02.25536230).

Non c'è limite alle richieste di anticipazione. Deve rimanere il 25% dell'accantonato, considerando anche le somme già anticipate. Le norme, la modulistica e i documenti necessari per la richiesta di anticipazione si trovano sul sito del fondo (www.cometafondo.it).

Le richieste di anticipazioni vanno inviate al seguente indirizzo: Fondo COMETA c/o ACCENTURE INSURANCE SERVICES, Viale Monza n. 259 - 20126 MILANO, specificando sulla busta che si tratta di una richiesta di anticipazione

TRASFERIMENTO O SOSPENSIONE

Dopo almeno 2 anni di iscrizione al Fondo, si può chiedere il trasferimento ad altro fondo, aperto o chiuso, oppure la sospensione dei versamenti. In questo caso, cessano i versamenti al fondo anche da parte aziendale. **Non cessa il versamento del TFR. Anche per il trasferimento, i moduli sono disponibili sul sito del fondo (www.cometafondo.it).**

PRESTAZIONI

Se il lavoratore ha versato meno di 5 anni a Cometa, ha diritto ad essere completamente liquidato.

Per aver diritto alle prestazioni pensionistiche complementari, per la pensione di VECCHIAIA e di ANZIANITA' servono almeno 5 anni di contribuzione al fondo.

Inoltre se, prendendo il 70% del montante accantonato e calcolando su tale cifra l'importo dell'eventuale assegno periodico, il risultato è inferiore alla metà dell'assegno sociale, l'aderente verrà liquidato di tutto il suo capitale.

Nel caso in cui il calcolo dell'eventuale pensione produca un assegno superiore alla metà della pensione sociale (che oggi è di 380 euro), il lavoratore ha la possibilità di chiedere la liquidazione fino al 50% dell'importo totale in unica soluzione. Il capitale restante verrà comunque liquidato sotto forma di rendita mensile periodica.

Per l'erogazione della rendita COMETA ha stipulato una apposita convenzione assicurativa, della durata di 5 anni con Generali Vita SpA. Tale convenzione al momento del pensionamento permette di scegliere tra:

- **Rendita immediata vitalizia:** ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'aderente è in vita.

- **Rendita immediata certa e poi vitalizia:** ossia il pagamento immediato di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che l'aderente è in vita.

- **Rendita immediata reversibile:** ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'aderente e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o al 100%, a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.

Il capitale finale, così come la prestazione pensionistica, sono soggetti a tassazione.

EREDI LEGITTIMI

In caso di premorienza dell'aderente, prima del licenziamento, il riscatto della posizione COMETA va agli eredi legittimi. Se il dipendente non ha eredi, ha la possibilità di indicare l'eventuale beneficiario a cui andrà, in caso di premorienza, il suo conto presso il fondo. Se l'aderente non ha designato beneficiari, il patrimonio resta al fondo.

In caso di morte quando l'aderente sta usufruendo della rendita: se la rendita è "**REVERSIBILE**" (cioè se l'aderente ha scelto la reversibilità su un'altra persona, per esempio moglie o figlia/o) la rendita, calcolata "sommando" entrambi i soggetti che ne possono usufruire, passa al beneficiario. La rendita REVERSIBILE è inferiore a quella **VITALIZIA**, che va solo al titolare aderente. In caso di premorienza del beneficiario, la rendita cessa al momento della morte dell'aderente in pensione.

RISCATTO

In caso di licenziamento (per pensionamento, o cambio lavoro, ecc.) per avere il riscatto, l'aderente deve compilare un modulo (che trova sul sito www.cometafondo.it) che va poi compilato in parte anche dall'azienda, e **INVIARLO CON RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO A:**

**FONDO COMETA
Casella Postale 10880
20124 MILANO**

Se la posizione dell'aderente è regolare e non presenta anomalie, la liquidazione avviene entro sei mesi dal ricevimento della richiesta.

Si consiglia l'aderente, anche tramite il proprio sindacato, di verificare *una tantum* la correttezza dei versamenti sul sito internet, al quale può accedere con la propria password e il proprio codice aderente (che trova sull'estratto conto che annualmente gli viene spedito da Cometa).

L'aderente è inoltre tenuto a comunicare al Fondo, sempre tramite internet o tramite il proprio sindacato, ogni variazione al proprio indirizzo.

Inoltre, il lavoratore può:

a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (in questo caso la tassazione è al 15%);

b) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (sempre con tassazione al 15%).

Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

TASSAZIONE

I contributi sono deducibili entro la somma di 5164,57 Euro/anno.

I rendimenti sono tassati all'11% del risultato netto maturato dal fondo in ciascun periodo di imposta, a titolo di imposta sostitutiva.

Le prestazioni sono tassate solo per quanto riguarda i contributi dedotti e il tfr (i rendimenti sono già stati tassati all'11%). La rendita è suddivisa in una **parte fissa** e una **parte mobile** che sarebbe la rivalutazione annua. La parte fissa è assoggettata a **tassazione del 15% (solo i contributi versati al fondo dall'1 gennaio 2007 in poi perché quelli precedenti seguono la tassazione del periodo di riferimento precedente)**; non vengono tassati il rendimento maturato dal Fondo e i contributi non dedotti. La parte mobile relativa alla rivalutazione annua è tassata con imposta sostitutiva del 11%.

La tassazione separata del capitale (pari al 15% meno lo 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di permanenza nel fondo, fino a un massimo di diminuzione del 6%) viene effettuata dal Fondo **per pensionamento**.

Per riscatto volontario (per esempio per cambio lavoro) viene trattenuta dal Fondo una tassazione del 23% (pari a quella effettuata sul TFR in azienda). In tale tassazione (detta ordinaria) all'imponibile relativo ai contributi versati dal 01/01/2001 fino al momento del riscatto si applica lo scaglione IRPEF di riferimento e **l'importo liquidato deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell'anno**.

MULTICOMPARTO

Da Maggio 2005 Cometa ha una gestione finanziaria con Multicomparto. I comparti di investimento sono 4:

I comparti sono 4:

1. Comparto Monetario Plus (100% obbligazionario)
2. Comparto Sicurezza (max 10% azionario – con obbligo di permanenza nel comparto di 5 anni)
3. Comparto Reddito (portafoglio azionario max 30%)
4. Comparto Crescita (portafoglio azionario max 60%)

Comparto Monetario Plus

La gestione finanziaria del comparto Monetario Plus ha l'obiettivo di realizzare un investimento a basso grado di rischio e di ottenere un rendimento comparabile con quello del TFR.

L'investimento nel comparto Monetario Plus può essere indicato ai lavoratori che ritengono di non poter accedere ai mercati azionari, che non richiedono una elevata prestazione pensionistica complementare anche a fronte di un breve periodo di permanenza nel comparto.

E' indicato dunque anche per quei lavoratori che hanno un orizzonte temporale di permanenza inferiore all'anno.

➤ **Portafoglio 100% obbligazionario**

Comparto Sicurezza

La garanzia contrattuale del comparto prevede un **rendimento minimo del 2,5%** annuo riconosciuto, per il periodo di permanenza, agli aderenti presenti nel comparto alla data di scadenza della convenzione (31/03/2010).

L'investimento nel comparto sicurezza può essere indicato ai lavoratori che hanno una bassa propensione al rischio nei mercati finanziari e che vogliono comunque garantirsi un rendimento alla scadenza del quinquennio.

L'orizzonte temporale del comparto in funzione delle caratteristiche della garanzia offerta, per chi lo sceglie all'atto della sua partenza, è di 5 anni, anche se la composizione degli investimenti può consentire il raggiungimento di risultati finanziari soddisfacenti anche in periodi inferiori.

➤ **Portafoglio azionario max 10%**

Nel comparto sicurezza confluisce il TFR dei lavoratori che non fanno una scelta esplicita.

Comparto Reddito

La gestione finanziaria del comparto reddito, che presenta **caratteristiche simili al vecchio monocomparto**, si pone l'obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo e prevede un controllo del rischio anche attraverso l'introduzione di tecniche di **gestione dinamica** (inizialmente pari al 20% del patrimonio).

L'investimento nel comparto Reddito può essere indicato ai lavoratori che hanno una media propensione al rischio nei mercati finanziari, al fine di ottenere una significativa prestazione pensionistica complementare, a fronte di un medio-lungo periodo di permanenza nel comparto.

L'orizzonte temporale del comparto è di 5/10 anni, anche se la diversificazione degli investimenti e delle tecniche di gestione, alla luce dei risultati delle serie storiche disponibili, possono consentire orizzonti temporali inferiori.

➤ **Portafoglio azionario max 30%**

Comparto Crescita

La gestione finanziaria del comparto crescita si pone l'obiettivo di realizzare una crescita del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo.

L'investimento nel comparto Crescita può essere prevalentemente indicato ai lavoratori con età più giovane che hanno una consistente propensione al rischio nei mercati finanziari - nell'ottica di ottenere un'elevata prestazione pensionistica complementare - a fronte di un lungo periodo di permanenza nel comparto.

L'orizzonte temporale medio del comparto, sulla base delle serie storiche disponibili, è di almeno 10 anni, al fine sfruttare meglio le opportunità dei mercati e di limitare gli effetti della volatilità degli stessi nel breve periodo.

➤ **Portafoglio azionario max 60%**

Successive modifiche del comparto di appartenenza

Se il lavoratore in futuro volesse cambiare la sua scelta iniziale, potrà chiedere, tramite l'accesso a [Cometamatica](#) con la sua password e nel rispetto del limite minimo di permanenza in ciascun comparto - pari a 12 mesi -, il trasferimento della sua posizione ad un altro comparto (in termini tecnici, questa operazione si chiama "switch").

Lo switch può essere effettuato in quattro distinte occasioni nel corso dell'anno (dette "finestre"), purchè sia soddisfatto il vincolo minimo di permanenza nel comparto (12 mesi):

28 febbraio - 31 maggio - 31 agosto - 30 novembre

le richieste di cambio comparto effettuate entro le date sopra indicate verranno eseguite con il valore di quota del mese successivo.

Lo switch ha un costo pari a € 10,00 che sarà addebitato sul valore della posizione dell'aderente.

FONDAPI

Nato da un accordo tra Org. Sindacali e Imprenditori, è un Fondo di Pensione Complementare "chiuso", cioè esclusivo per i dipendenti di piccole e medie aziende che applicano il CCNL di Unionmeccanica Fim, Fiom, e Uilm, oltre ai lavoratori del settore tessile e alimentare.

ADESIONE

Per iscriversi bisogna compilare il modulo di iscrizione, che va consegnato in azienda. L'adesione del lavoratore è volontaria.

L'azienda in cui anche un solo lavoratore abbia fatto domanda di iscrizione è obbligata ad associarsi.

L'iscrizione costa 5,16 Euro al lavoratore (che vengono trattenuti direttamente in busta paga), e 5,16 Euro all'azienda. *Al momento dell'iscrizione, il lavoratore, in assenza di eredi legittimi, deve compilare anche il modulo di designazione del beneficiario.*

Per aderire un lavoratore appena assunto deve aver concluso il periodo di prova. Anche i lavoratori con contratti a termine (di qualsiasi durata) hanno diritto ad iscriversi al fondo pensione complementare. (Sono esclusi solo i lavoratori interinali, perché dipendono dalla società di somministrazione del lavoro a termine). La prima trattenuta viene effettuata sul salario di due mesi successivo al mese di iscrizione.

CONTRIBUZIONE

1) Il lavoratore versa, direttamente in busta paga, a scelta:

- 1,20% (calcolato su paga base-contingenza-edr)
- 1,24% (calcolato su paga utile al TFR)
- 2% (calcolato su paga utile al TFR)
- 3% (calcolato su paga utile al TFR)
- 4% (calcolato su paga utile al TFR)

Con la nuova legge 252, il versamento del lavoratore, oltre la quota minima dell'1,2%, è libero, anche oltre il 4%. Ci sono due finestre utili per variare la propria percentuale contributiva: entro novembre ed entro maggio. Gli appositi moduli da consegnare in azienda si trovano sul sito del fondo (www.fondapi.it).

Il lavoratore inoltre destina una parte o l'intera quota del proprio TFR, che viene versato dall'azienda al fondo:

- Se il lavoratore ha iniziato la sua prima occupazione prima del 28 aprile 1993, l'azienda versa il 40% del TFR che matura dall'iscrizione a Fondapi in poi. Il lavoratore da gennaio 2007 può scegliere se vuole versare tutto il TFR al fondo.

- Se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 28/04/93, l'azienda versa tutto il TFR che matura dall'iscrizione a Fondapi in poi.

2) L'azienda versa

- 1,20% (calcolato su paga base-contingenza-edr-indennità di funzione quadri, ovvero la "retribuzione Fondapi") dall'1/1/2000

La quota a carico del lavoratore (così come quella a carico dell'azienda è esentasse), viene detratta dall'imponibile fiscale.

COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione, essendo Fondapi un organismo senza fini di lucro, sono contenuti nella quota associativa annua di Euro 25 per i primi due esercizi, suddivisi equamente tra lavoratore e azienda, nettamente inferiori alle spese chieste dai fondi aperti.

ANTICIPAZIONI

Dopo 8 anni **dalla data di iscrizione** l'associato può chiedere l'anticipo fino al 75% del capitale accantonato (TFR, contributi e rendimenti) per far fronte a spese particolari (tipo acquisto e manutenzione prima casa, come per l'anticipo del TFR). Questa anticipazione è tassata al 23%.

L'aderente può chiedere, anche prima degli 8 anni, l'anticipazione (max. 75%) per spese mediche per interventi straordinari e gravissimi. Questa anticipazione è tassata al 15%, dedotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente i 15 anni (fino a una percentuale minima di tassazione del 9%), **solo per i contributi versati dopo il 1/1/2007.**

Inoltre, l'aderente può chiedere, dopo 8 anni di versamento al fondo, una anticipazione senza motivo specificato, del 30% (ripetibile fino a raggiungimento del 75% massimo anticipabile). **Questa anticipazione è tassata al 23%.**

Non c'è limite alle richieste di anticipazione. Deve rimanere il 25% dell'accantonato, considerando anche le somme già anticipate.

Le norme, la modulistica e i documenti necessari per la richiesta di anticipazione si trovano sul sito del fondo **(www.fondapi.it).**

TRASFERIMENTO O SOSPENSIONE

Dopo almeno 2 anni di iscrizione al Fondo, si può chiedere il trasferimento ad altro fondo, aperto o chiuso, oppure la sospensione dei versamenti. In questo caso, cessano i versamenti al fondo anche da parte aziendale. **Non cessa invece il versamento del TFR.** La sospensione può essere chiesta una sola volta nel corso della permanenza in Fondapi. La modulistica si trova sul sito del fondo **(www.fondapi.it).**

PRESTAZIONI

Se il lavoratore ha versato meno di 5 anni a Fondapi, ha diritto ad essere completamente liquidato.

Per aver diritto alle prestazioni pensionistiche complementari, per la pensione di VECCHIAIA e di ANZIANITA' servono almeno 5 anni di contribuzione al fondo.

Inoltre se, prendendo il 70% del montante accantonato e calcolando su tale cifra l'importo dell'eventuale assegno periodico, il risultato è inferiore alla metà dell'assegno sociale, l'aderente verrà liquidato di tutto il suo capitale.

Nel caso in cui il calcolo dell'eventuale pensione produca un assegno superiore alla metà della pensione sociale, il lavoratore ha la possibilità di chiedere la liquidazione fino al 50% dell'importo totale in unica soluzione. Il capitale restante verrà comunque liquidato sotto forma di rendita mensile periodica.

Per l'erogazione della rendita la convenzione stipulata dal Fondo con una assicurazione permette, al momento del pensionamento di scegliere tra:
Rendita immediata vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'aderente è in vita.
Rendita immediata certa e poi vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che l'aderente è in vita.

Rendita immediata reversibile: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'aderente e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o al 100%, a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.

Il capitale finale, così come la prestazione pensionistica, sono soggetti a tassazione.

EREDI LEGITTIMI

In caso di premorienza dell'aderente, prima del licenziamento, il riscatto della posizione FONDAPI va agli eredi legittimi. Se il dipendente non ha eredi, ha la possibilità di indicare al momento dell'iscrizione, l'eventuale beneficiario a cui andrà, in caso di premorienza, il suo conto presso il fondo. Se l'aderente non ha designato beneficiari, il patrimonio resta al fondo.

In caso di morte quando l'aderente sta usufruendo della rendita: se la rendita è "**REVERSIBILE**" (cioè se l'aderente ha scelto la reversibilità su un'altra persona, per esempio moglie o figlia/o) la rendita, calcolata "sommando" entrambi i soggetti che ne possono usufruire, passa al beneficiario. La rendita REVERSIBILE è inferiore a quella **VITALIZIA**, che va solo al titolare aderente. In caso di premorienza del beneficiario, la rendita cessa al momento della morte dell'aderente in pensione.

RISCATTO

In caso di licenziamento (per pensionamento, o cambio lavoro, ecc.) per avere il riscatto, l'aderente deve compilare un modulo, che si trova sul sito del fondo (www.fondapi.it) che va poi compilato in parte anche dall'azienda, e **INVIARLO CON RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO A:**

**FONDAPI
VIA DONATELLO, 75
00196 ROMA**

Se la posizione dell'aderente è regolare e non presenta anomalie, la liquidazione avviene entro sei mesi dal ricevimento della richiesta.

Si consiglia l'aderente, anche tramite il proprio sindacato, di verificare *una tantum* la correttezza dei versamenti sul sito internet, al quale può accedere con la propria password

(che trova sull'estratto conto che annualmente gli viene spedito dal Fondo). e il proprio codice fiscale.

L'aderente è inoltre tenuto a comunicare al Fondo, tramite fax o tramite il proprio sindacato, ogni variazione al proprio indirizzo.

Inoltre, il lavoratore può:

a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (in questo caso la tassazione è al 15%);

b) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (sempre con tassazione al 15%).

Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. Anche per ogni tipo di riscatto, la modulistica è a disposizione sul sito del fondo (www.fondapi.it).

TASSAZIONE

I contributi sono deducibili entro la somma di 5164,57 Euro/anno.

I rendimenti sono tassati all'11% del risultato netto maturato dal fondo in ciascun periodo di imposta, a titolo di imposta sostitutiva.

Le prestazioni sono tassate solo per quanto riguarda i contributi dedotti e il tfr (i rendimenti sono già stati tassati all'11%). La rendita è suddivisa in una **parte fissa** e una **parte mobile** che sarebbe la rivalutazione annua. La parte fissa è assoggettata a **tassazione del 15% (solo i contributi versati al fondo dall'1 gennaio 2007 in poi perché quelli precedenti seguono la tassazione del periodo di riferimento precedente)**; non vengono tassati il rendimento maturato dal Fondo e i contributi non dedotti. La parte mobile relativa alla rivalutazione annua è tassata con imposta sostitutiva del 11%.

La tassazione separata del capitale (pari al 15% meno lo 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di permanenza nel fondo, fino a un massimo di diminuzione del 6%) viene effettuata dal Fondo **per pensionamento**.

Per riscatto volontario (per esempio per cambio lavoro) viene trattenuta dal Fondo una tassazione del 23% (pari a quella effettuata sul TFR in azienda). In tale tassazione (detta ordinaria) all'imponibile relativo ai contributi versati dal 01/01/2001 fino al momento del riscatto si applica lo scaglione IRPEF di riferimento e **l'importo liquidato deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell'anno**.

MULTICOMPARTO

Il MULTICOMPARTO per Fondapi partirà molto probabilmente entro il 2007.

TFR

Dal 1 gennaio 2007 è iniziato il periodo di 6 mesi utili per scegliere la destinazione del TFR.

I lavoratori:

1 **se già iscritti al fondo** pensione complementare, devono decidere cosa fare del 60% di TFR che restava in azienda (e che maturerà da gennaio '07 in poi), se assunti prima del 28 aprile '93 (se assunti dopo tale data, tutto il loro TFR è già sul fondo). Possono lasciarlo in azienda o versare tutto il TFR al fondo.

2. **se non iscritti al fondo**, devono decidere cosa fare di tutto il TFR maturando. Possono lasciarlo in azienda, versare solo il TFR al fondo o iscriversi al fondo e avere il contributo azienda versando anche il proprio contributo.

Esempio A:

l'1 marzo il lavoratore decide di lasciare il TFR in azienda. L'azienda (se ha più di 49,5 dipendenti) dal mese successivo versa il TFR maturato da gennaio in poi alla tesoreria INPS.

Esempio B:

l'1 marzo il lavoratore decide di conferire il TFR al fondo pensione complementare. L'azienda dal mese seguente trattiene il TFR e da luglio lo passa al fondo. Il TFR maturato dal 1/01/07 al 1/03/07 resta in azienda (e non passa al fondo INPS).

Se il lavoratore non esprime alcuna volontà entro il 30 giugno 2007, il suo TFR verrà comunque versato al fondo, da luglio in poi. Il TFR maturato da gennaio a luglio resta in azienda (quindi NON va all'INPS).

I lavoratori assunti dall'1 gennaio 2007 in poi, hanno sempre sei mesi di tempo per decidere la destinazione del loro TFR.

P.s.: le aziende che tra l'1/1/2006 e il 31/12/2006 hanno avuto meno di 49,5 dipendenti subordinati (sono esclusi dal conteggio solo i lavoratori con contratti inferiori a tre mesi, e i lavoratori che per contratto versano il TFR a terzi) non devono versare il TFR maturando all'INPS. I lavoratori con contratti part time contano in base alle ore lavorate (due part time di 4 ore contano come 1 lavoratore a tempo pieno).

I lavoratori domestici sono esclusi dalla legge del tacito assenso.

COME ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA'

E' stata predisposta una modulistica VALIDA PER TUTTI dal Ministero, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. I moduli sono due, uno per chi era in servizio al 31/12/2006 (TFR1) e uno per i nuovi assunti da gennaio 2007 (TFR2). Ogni altro modulo diverso da quelli ufficiali è da annullare e sostituire.